



Decoro e sicurezza urbana.

Divieto di esercitare l'accattonaggio e/o l'attività di mendicante.

Il Sindaco

- premesso che il centro urbano e le zone del territorio comunale, specie quelle in prossimità del casello autostradale A14 e della Statale 16, sono luoghi in cui spesso è stato segnalato l'esercizio di accattonaggio e mendicizia, nonostante le stringenti azioni di contrasto poste in essere dalle forze di polizia dello Stato;
- valutati gli effetti del fenomeno sulla sicurezza urbana e le conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale dei comportamenti imprudenti e imprevedibili tenuti da quanti si dedicano alle attività di accattonaggio e mendicizia, specialmente in prossimità delle intersezioni stradali;
- considerato che tali comportamenti si tengono anche in occasione dei vari mercati settimanali che si svolgono nel territorio comunale, provocando la recrudescenza di reati di tipo prevalentemente predatorio quali il furto e lo scippo;
- considerato che, in alcuni casi, l'accattonaggio e la mendicizia vengono svolti anche mediante l'utilizzo di persone diversamente abili e/o di minori, compromettendo il diritto di costoro ad una vita sana e regolare;
- valutato tutto quanto sopra nell'ottica dell'aumento del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza e per le conseguenze negative per l'ordinato e sicuro vivere civile;
- ritenuto necessario adottare provvedimenti urgenti per contrastare i fenomeni dell'accattonaggio e della mendicizia nel territorio comunale, con il fine di limitare le conseguenze sopra ricordate sulla sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;
- visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;
- visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- vista la Deliberazione di Giunta n° 184 del 13 agosto 2008 avente ad oggetto: "Aumento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie da pagare in misura ridotta per la violazione delle norme ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali";

ORDINA:

1. nel Comune di Città Sant'Angelo, è fatto divieto assoluto di esercitare l'accattonaggio o comunque mendicare nell'intero territorio del centro storico; in tutte le vie e piazze delle contrade; presso le intersezioni stradali; all'interno ed in prossimità dei mercati rionali; nelle aree prospicienti gli ospedali e le case di cura; davanti ed in prossimità dei luoghi di culto e dei cimiteri; davanti o in prossimità di tutti gli esercizi commerciali; davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.

AVVERTE CHE:

1. ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da altre leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, **la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00 (euro cento/00);**
2. resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Pescara con nota a mezzo fax prot. n° 24385 del 27 ottobre 2008, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE) ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:

- ✓ Prefettura di Pescara,
- ✓ Questura di Pescara;
- ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Pescara;
- ✓ Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pescara;
- ✓ Comando Compagnia Carabinieri di Montesilvano;
- ✓ Comando Stazione Carabinieri di Città S. Angelo;
- ✓ Comando Polizia Municipale di Città S. Angelo;

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dal Palazzo Comunale, lì 24 ottobre 2008.

IL SINDACO
Graziano Gabriele